

1960

CONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI LAVORATORI

REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE
DELLO STATUTO CONFEDERALE

Approvato dal Consiglio Generale, 16 - 17 luglio 1960

ELEZIONE DEI DELEGATI
AL CONGRESSO CONFEDERALE

Art. 1

Le Federazioni Nazionali di categoria, gli organismi similari, le Unioni Sindacali Provinciali effettuano i pregressi per l'elezione dei delegati al Congresso Confederale nei termini di tempo e con le modalità fissate dalla Confederazione.

Art. 2

I delegati delle Federazioni Nazionali di categoria e degli organismi similari hanno una rappresentatività pari ai $\frac{2}{3}$ degli iscritti.

I delegati delle Unioni Sindacali Provinciali hanno una rappresentatività pari ad $\frac{1}{3}$ degli iscritti.

Art. 3

L'assegnazione dei voti nei pregressi avviene sulla base del numero degli iscritti in pos-

sesso della tessera confederale alla data stabilita dal Consiglio Generale della Confederazione.

Art. 4

Il quoziente di rappresentatività è fissato dal Consiglio Generale della Confederazione.

Art. 5

L'ordine del giorno dei pregressi è fissato dal Consiglio Generale della Confederazione.

Per l'ordine dei lavori valgono le norme del Regolamento congressuale dell'Unione o della Federazione.

Art. 6

Il pregresso elegge:

- l'Ufficio di Presidenza;
- l'Ufficio di Segreteria;
- gli Scrutatori;
- la Commissione Verifica Poteri;
- la Commissione elettorale;
- la Commissione per le Mozioni.

Ove il pregresso abbia luogo unitamente al Congresso dell'Unione o della Federazione, gli organi di cui sopra si intendono assorbiti dagli analoghi organi del Congresso.

Per la loro elezione e composizione valgono comunque le norme del Regolamento congressuale dell'Unione o della Federazione.

Art. 7

I congressisti impossibilitati a presenziare possono trasferire il proprio mandato ad altro congressista; non possono però essere cumulate più di due deleghe, compresa la propria.

Art. 8

Le elezioni dei delegati si svolgono a scrutinio segreto, con liste multiple e con diritto di scelta tra i candidati delle varie liste.

Non può essere candidato per l'elezione a delegato al Congresso Confederale colui che è già stato eletto delegato da altro pregresso.

Ogni candidato può far parte di una sola lista. La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessato.

Le liste, per essere valide, devono essere firmate da almeno 1/20 dei partecipanti.

Ogni presentatore non può firmare più di una lista.

I candidati non possono firmarne alcuna.

La Commissione Elettorale raccoglie in una unica scheda le varie liste.

Ogni elettore può votare solo i 4/5 degli eleggibili e non meno di 1/5.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei congressisti può essere adottato il sistema della lista unica: in tale caso i candidati devono essere elencati in ordine alfabetico.

Art. 9

La Confederazione ha facoltà di far presenziare il pregresso da un proprio rappresentante.

CONGRESSO CONFEDERALE

(Artt. 12, 13, 14, 16 Statuto)

Art. 10

Partecipano al Congresso Confederale, con diritto di voto e di parola, i delegati eletti dai Congressi delle rispettive organizzazioni di categoria e territoriali.

Art. 11

Partecipano inoltre, col solo diritto di parola, in quanto non delegati, i membri elettivi del Consiglio Generale, i rappresentanti regionali, i Segretari responsabili in carica delle Federazioni di categoria o organismi similari e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

Art. 12

Il Congresso elegge:

a) un Ufficio di Presidenza composto di cinque membri;

b) un Ufficio di Segreteria composto di sei membri;

c) cinque Questori.

d) gli Scrutatori.

Art. 13

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni:

a) Commissione per il Regolamento, composta dell'Ufficio di Presidenza e di quello di Segreteria del Congresso e di un membro della Segreteria Confederale uscente, con il compito di:

1) esaminare le proposte relative alla eventuale inclusione nell'ordine del giorno di punti in esso non compresi;

2) stabilire l'ordinamento dei lavori dell'Assemblea, delle Commissioni e delle Sezioni; autorizzare la distribuzione dei documenti e del materiale congressuale:

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta di undici membri, per l'esame e la convalida delle deleghe e per l'autorizzazione del trasferimento di delega;

c) Commissione per lo Statuto, composta di nove membri, con il compito di esaminare e rife-

rire al Congresso circa gli emendamenti presentati nei termini statuari:

d) Commissione Elettorale, composta di sette membri, per il deposito ed il controllo della regolarità delle liste elettorali e la predisposizione del materiale relativo alla votazione. Ogni componente della Commissione elettorale assume la presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni la Commissione è integrata con quattro scrutatori per ogni seggio:

e) Commissione per le Mozioni, composta di sette membri con il compito di partecipare ai lavori per la elaborazione del materiale necessario alla redazione della mozione conclusiva. La Commissione designa un relatore che riferirà al Congresso.

Art. 14

Il Congresso si può articolare in Sezioni di lavoro.

In tale ipotesi, ogni Sezione elabora una mozione conclusiva dei propri lavori accompagnata da una relazione contenente le varie opinioni espresse. Tutti i documenti elaborati dalle Sezioni di lavoro vengono trasmessi all'esame ed alla approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 15

La presidenza delle Sezioni verrà assunta da un componente della Presidenza del Congresso.

Art. 16

I congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito, in Assemblea plenaria come nelle Sezioni di lavoro, debbono iscriversi alle rispettive presidenze servendosi degli appositi moduli.

I congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine hanno immediato diritto alla parola, alla fine dell'intervento del delegato che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi la procedura o questione in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione.

Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine

hanno diritto di parola: un congressista a favore ed uno contro.

Art. 17

La durata dell'intervento del congressista in Assemblea Generale non può superare i dieci minuti. La durata dell'intervento nella Sezione di lavoro non può superare i quindici minuti

Gli interventi possono essere letti o consegnati scritti alla Presidenza.

In caso di proposta di chiusura delle discussioni (generali e particolari) il Presidente, se necessario, accorda la parola ad un oratore a favore e ad uno contrario.

Approvata la chiusura della discussione, hanno diritto di parola solo i congressisti già iscritti a parlare.

Art. 18

La distribuzione dei documenti, mozioni, ordini del giorno e d'ogni altro materiale può avvenire solo dopo il visto della Commissione del Regolamento.

Art. 19

Le votazioni avvengono:

- a) peralzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta scritta di almeno 1/10 dei delegati);
- c) per scrutinio segreto (su richiesta scritta di almeno 1/5 dei delegati).

Le elezioni dei membri del Consiglio Generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proibiviri devono essere fatte per votazione segreta.

Art. 20

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, i delegati votano « pro capite » e non secondo i voti rappresentati.

Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alle votazioni in base al numero degli iscritti che rappresenta al Congresso.

Art. 21

L'attribuzione dei voti ai delegati si effettua sulla base del numero reale degli iscritti di ogni provincia, alla data stabilita dal Consiglio Generale, assegnando 1/3 dei voti ai delegati delle

Unioni Sindacali Provinciali e 2/3 ai delegati delle Federazioni od organismi similari.

Art. 22

I delegati impossibilitati a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato della stessa provincia o della stessa categoria, eletto nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessun delegato può cumulare più di due deleghe, compresa la propria.

Nel caso di provincia o di categoria con un solo delegato, qualora questi sia impossibilitato a presenziare al Congresso, deve darne comunicazione alla propria Unione o categoria allo scopo di far partecipare il primo dei non eletti.

Art. 23

I membri elettivi del Consiglio Generale, i membri del Collegio dei Sindaci e quelli del Collegio dei Proibiviri sono eletti dai delegati al Congresso.

I rappresentanti regionali sono eletti dai delegati delle Unioni Sindacali Provinciali delle rispettive regioni.

Art. 24

Le elezioni dei cinquanta membri elettivi del Consiglio Generale Confederale si svolgono con liste multiple, con voto di lista o con diritto di scelta fra i candidati delle varie liste, espressione di almeno cinque organismi diversi di Unione o Federazione.

La candidatura nelle varie liste deve essere accettata per iscritto dall'interessato. L'accettazione può anche essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidato potrà far parte di una sola lista. I candidati non possono sottoscrivere, per la presentazione, alcuna lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno 1/20 dei delegati aventi diritto di voto.

Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore ai 4/5 dei posti previsti dallo Statuto.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Ogni elettore potrà votare soltanto i 4/5 degli eleggibili e non meno di 1/5.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato un maggior numero di voti.

Con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 dei delegati, il Congresso potrà adottare il sistema della lista unica. In tal caso, però, i candidati prescelti verranno elencati in ordine alfabetico.

Art. 25

Le elezioni di tre sindaci effettivi e due supplenti nonché di tre probiviri effettivi e due supplenti avvengono con lo stesso sistema previsto all'articolo precedente.

Art. 26

Le elezioni dei rappresentanti regionali devono avvenire un giorno prima della presentazione delle liste per il Consiglio Generale. I delegati delle USP votano con voto pro capite su candidature presentate alla Commissione elettorale dalle singole provincie. L'elezione si svolge per un membro effettivo ed uno supplente.

Art. 27

La presentazione delle liste dovrà essere effettuata almeno dodici ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 28

Saranno ritenute nulle le schede che portino preferenze in numero superiore ai 4/5 dei candidati da eleggere o minore a 1/5.

CONSIGLIO GENERALE
(Artt. 17, 18, 19 Statuto)

Art. 29

L'ufficio di Presidenza del Congresso convoca il Consiglio Generale in prima sessione, di regola per il giorno seguente a quello di chiusura del Congresso.

Il membro più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Presidenza.

Art. 30

La Segreteria, nel proporre al Comitato Esecutivo la convocazione in via normale del Consiglio Generale, deve contemporaneamente sottoporre alla sua approvazione il relativo ordine del giorno.

La richiesta di convocazione del Consiglio Generale da parte del Comitato Esecutivo o di 1/3 dei membri componenti il Consiglio Generale, deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'o. d. g. La Segreteria Confederale è tenuta in tali casi a convocare il Consiglio entro il mese successivo alla richiesta.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Generale ai membri componenti il Consiglio Generale almeno dieci giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione d'urgenza.

Nel caso in cui l'o.d.g. comporti discussioni su documenti predisposti dalla Segreteria Confederale, questi devono di regola essere trasmessi ai singoli componenti del Consiglio otto giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Art. 31

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria Confederale. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici confederali.

Art. 32

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 33

La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono concessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni anno, in apertura dei lavori del Consiglio Generale, comunicazioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Consiglio Generale e da questo approvata a maggioranza semplice.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di discutere tale argomento esaurito l'o.d.g. della sessione in corso o di iscriverlo all'o.d.g. della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Consiglio funzionari degli uffici confederali e esperti per le particolari materie in discussione.

Art. 34

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci dell'Istituto Nazionale Assistenza Sociale e dell'Istituto Addestramento Lavoratori ha luogo su designazione avanzata dalla Segreteria Confederale.

Art. 35

Le assenze dalle sessioni del Consiglio Generale devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria Confederale provvede al richiamo, dandone comunicazione al Consiglio Generale.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Consiglio; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Consiglio Generale sono tenuti ad essere presenti durante tutte le sessioni provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo alla Presidenza del Consiglio Generale.

COMITATO ESECUTIVO
(Artt. 20, 21 Statuto)

Art. 36

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno vengono inviati a cura del Segretario Generale ai componenti del Comitato almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione contenga esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'o. d. g. La Segreteria Confederale è tenuta a convocare l'Esecutivo nei quindici giorni successivi alla richiesta.

L'o. d. g. è fissato dalla Segreteria Confederale, nel caso di convocazione da essa disposta, tenendo presente anche eventuali proposte formulate da componenti dell'Esecutivo.

Nel caso in cui l'o. d. g. comporti discussioni su documenti predisposti dalla Segreteria Confederale, questi devono di regola essere trasmessi ai singoli componenti del Comitato sette giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Art. 37

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Confederale, delegato a ciò dal Segretario Generale.

Art. 38

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessario che al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Art. 39

La durata degli interventi è limitata solo su specifica richiesta, fatta di volta in volta e su ogni singolo argomento.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono concessi rispettivamente cinque e dieci minuti. Sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Confederale fa ogni quadrimestre, in apertura dei lavori del Comitato Esecutivo,

comunicazioni concernenti l'attività ordinaria svolta nel tempo intercorso dalla precedente comunicazione.

Risponde ad eventuali richieste di chiarimenti avanzate per iscritto da singoli componenti almeno due giorni prima della sessione.

Su qualsiasi comunicazione possono chiedersi chiarimenti, con interventi non superiori a dieci minuti.

Qualora un componente del Comitato chieda di discutere un argomento oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta al Comitato Esecutivo e da questo approvata a maggioranza dei presenti.

La Segreteria Confederale ha facoltà in questo caso di iscrivere tale argomento nelle « Varie » della sessione in corso o all'o.d.g. della sessione successiva.

La Segreteria Confederale ha facoltà di far intervenire al Comitato funzionari degli uffici confederali o esperti per le particolari materie in discussione.

Art. 40

Le assenze dalle sessioni del Comitato devono essere giustificate.

Per ogni assenza non giustificata la Segreteria Confederale provvede al richiamo, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo.

Delle presenze e delle assenze è presa nota da parte della Segreteria del Comitato; la Segreteria Confederale ne fa menzione nel suo rapporto al Congresso.

I componenti del Comitato Esecutivo sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo nel caso di giustificato impedimento a comunicarlo al Presidente del Comitato Esecutivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
(Art. 20 Statuto)

Art. 41

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Probiviri i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti. I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio dei Probiviri quali membri supplenti.

Qualora uno dei membri effettivi venisse a cessare dalla carica per dimissioni od altra causa, diventa membro effettivo quello dei membri supplenti che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di supplente sarà conferito a quello dei candidati non eletti che ha riportato il maggior numero di voti al Congresso.

In mancanza di candidati votati dal Congresso per la carica di proboviro, il supplente sarà nominato dal Consiglio Generale.

Art. 42

Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri effettivi il Presidente del Collegio stesso.

Art. 43

Il Collegio dei Probiviri confederali decide in prima ed ultima istanza tutte le controversie:

1) fra i vari organi centrali della Confederazione e le Federazioni di categoria o organismi similari o le Unioni Sindacali Provinciali;

2) tra le Federazioni di categoria od organismi similari; tra le Unioni Sindacali Provinciali; tra le Federazioni di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali;

3) tra i dirigenti confederali in quanto tali e gli organi centrali della Confederazione.

Decide in ultima istanza sui ricorsi contro le deliberazioni dei Collegi dei Probiviri delle Federazioni di categoria od organismi similari e delle Unioni Sindacali Provinciali. Qualora una delle suddette organizzazioni fosse priva del proprio Collegio dei Probiviri, o questo non si pronunziasse entro il termine stabilito dal regolamento, provvederà all'esame del ricorso il Collegio dei Probiviri confederali che deciderà in unica istanza.

Anche le controversie relative a pretese violazioni dello statuto o dei regolamenti e le vertenze elettorali sono di competenza dei Collegi dei Probiviri delle rispettive organizzazioni verticali od orizzontali cui si riferiscono gli statuti, i regolamenti o le vertenze elettorali in contestazione, e il Collegio dei Probiviri confederali deciderà

in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi contro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Fanno eccezione a questa regola le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai congressi di qualunque ordine e grado relativi al Congresso Confederale, le quali saranno portate direttamente all'esame della Commissione di Verifica Poteri del Congresso Confederale.

Art. 44

I ricorsi ai Collegi dei Probiviri, sia di categoria che di Unione, saranno prodotti entro il termine perentorio di quindici giorni dall'evento in contestazione e dovranno essere definiti entro il termine massimo di due mesi dalla presentazione.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri confederali dovrà essere presentato entro il termine perentorio di un mese dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia dei Collegi arbitrali di Federazione o di Unione.

RAPPRESENTANTE REGIONALE

(Art. 19 Statuto)

Art. 45

Il rappresentante regionale coordina, nell'ambito della propria regione e di concerto con i Segretari delle Unioni Provinciali della regione stessa, le attività sindacali ed organizzative aventi riflessi regionali.

Art. 46

Il coordinamento si esplica nei seguenti modi:

a) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali della propria regione quando si renda necessario studiare e delineare i tipi unitari di iniziative o azioni sindacali ed organizzative, relative a problemi comuni di notevole interesse.

Le conclusioni di questi incontri formano oggetto di proposte per le deliberazioni degli organi competenti delle singole Unioni Provinciali, sia per quanto riguarda attività da svolgere nell'ambito di ciascuna Unione, sia per quanto riguarda eventuali attività di carattere regionale;

b) convocazione dei Segretari delle Unioni Provinciali al fine di illustrare e approfondire le direttive di politica sindacale ed organizzativa deliberate o da deliberare da parte degli organi confederali, onde proporre agli organi competenti delle singole Unioni Provinciali gli orientamenti e le linee applicative che, nella rispondenza obiettiva alle finalità e ai criteri ispiratori comuni, siano collegati alle esigenze e possibilità particolari della regione;

c) collaborazione e assistenza alle singole Unioni Provinciali nello sviluppo delle varie attività di carattere organizzativo, sindacale e formativo, nei casi in cui vi sia uno specifico invito da parte delle Unioni interessate o un formale incarico da parte della Confederazione in relazione a particolari attività o iniziative.

Art. 47

In seno al Consiglio Generale, il rappresentante regionale non esercita la esclusiva rappresentanza dei gruppi di Unioni della sua regione; tuttavia ha il compito particolare di fornire al Consiglio Generale quegli elementi di conoscenza o di valutazione che concorrano a lumeggiare e documentare gli aspetti e i riflessi nei confronti della propria regione dei singoli argomenti o problemi sui quali il Consiglio stesso è chiamato a deliberare.

Art. 48

La Segreteria e l'Esecutivo Confederale, inoltre, si avvalgono della consultazione e della collaborazione del rappresentante regionale secondo le esigenze che di volta in volta possono manifestarsi in ordine a particolari problemi interessanti la sua regione.

Art. 49

La convocazione delle riunioni di cui all'art. 46, lettere a) e b), può essere effettuata anche su invito della Segreteria Confederale.

Art. 50

Le convocazioni da parte del rappresentante regionale sono preventivamente comunicate alla Segreteria Confederale col relativo ordine del giorno.

Dei risultati dell'incontro viene fatta relazione alla Segreteria Confederale.

Art. 51

Le riunioni hanno possibilmente periodicità trimestrale; devono comunque aver luogo prima e dopo le riunioni del Consiglio Generale.

AMMISSIONI, RADIAZIONI, INQUADRAMENTO
(Artt. 6, 7, 8, 9, 10, 20 Statuto)

SEZIONE I
AMMISSIONI

Art. 52

Le Federazioni di categoria o organismi similari che intendono aderire alla Confederazione devono rivolgere domanda scritta alla Segreteria Confederale, corredata dai seguenti documenti:

- a) due esemplari dello Statuto;
- b) elenco dei componenti gli organi direttivi;
- c) indicazione delle Organizzazioni con le quali eventualmente siano in rapporto;
- d) dichiarazione che le Federazioni di categoria o organismi similari hanno preso conoscenza dello Statuto e del Regolamento della Confederazione e si impegnano ad uniformare ad essi la propria azione e ad apportare al proprio Statuto le modifiche necessarie per l'adeguamento a quello confederale.

Art. 53

La Segreteria Confederale, fatti gli accertamenti del caso, trasmette gli atti al Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla ammissione.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione o Sindacato interessato le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e ne dà inoltre comunicazione a tutte le Organizzazioni aderenti.

Art. 54

Il Consiglio Generale delibera in merito alla convalida trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data.

Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 55

L'ammissione dei Sindacati è pronunciata dalla rispettiva Federazione la quale, entro trenta

giorni, ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale, inviando copia della delibera, corredata dei documenti di cui all'art. 52.

La Segreteria Confederale inserisce la questione all'o. d. g. del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Il Comitato Esecutivo delibera in merito alla convalida.

La Segreteria Confederale comunica alla Federazione le decisioni dell'Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la mancata convalida e ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il ricorso va rivolto scritto alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

SEZIONE II RADIAZIONI

Art. 56

Le radiazioni delle Federazioni di categoria o organismi similari, sia per il mancato assolvimento degli obblighi contributivi nei confronti della Confederazione, sia per ogni altro motivo dovuto alla inosservanza delle norme statutarie,

sono pronunziate dal Comitato Esecutivo a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti.

In caso di grave infrazione delle norme statutarie, la Segreteria Confederale può deliberare la sospensione delle Federazioni di categoria o organismi similari, in attesa del giudizio del Comitato Esecutivo da convocarsi d'urgenza.

Negli altri casi la Segreteria Confederale inserisce la questione all'o. d. g. del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione.

Dà immediata comunicazione alla Federazione o organismo simile delle decisioni del Comitato Esecutivo, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 57

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono sottoposte alla convalida del Consiglio Generale scaduti trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso in prima istanza al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla stessa data. Il ricorso va rivolto in forma scritta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria Confederale, che inserisce la questione all'o. d. g. del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione.

Art. 58

Contro le deliberazioni del Consiglio Generale è ammesso ricorso al primo Congresso Confederale successivo al provvedimento. Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale che lo trasmette, unitamente ad una relazione con gli elementi di giudizio, alla Presidenza del Congresso.

La Presidenza del Congresso incarica la Commissione Regolamento di esaminare il ricorso e di formulare proposte circa il suo inserimento nell'o. d. g.

SEZIONE III

INQUADRAMENTO DEI SINDACATI E CONFLITTI DI COMPETENZA

Art. 59

Il Comitato Esecutivo decide in materia di inquadramento dei Sindacati e nei conflitti di competenza tra Federazioni nell'attribuzione di sindacati o di gruppi di lavoratori.

La Segreteria Confederale svolge l'istruttoria e inserisce la questione all'o. d. g. del Comitato Esecutivo in occasione della prima convocazione successiva al completamento dell'istruttoria.

Dà immediata comunicazione delle decisioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 60

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale che inserisce la questione all'o. d. g. del Consiglio Generale in occasione della prima convocazione.

CARICHE SINDACALI E POLITICHE
(Artt. 24, 27 Statuto)

SEZIONE I
CARICHE SINDACALI

Art. 61

Sono cariche esecutive sindacali quelle di membro di Segreteria o di Comitato Esecutivo. Sono cariche direttive sindacali quelle di membro di Comitato o Consiglio Direttivo o di Consiglio Generale.

SEZIONE II
INCOMPATIBILITA' FRA CARICHE SINDACALI

Art. 62

Sono incompatibili fra di loro:
— le cariche di membro della Segreteria Confederale, della Segreteria di Federazione di cate-

goria o di organismo simile e della Segreteria di Unione Provinciale;

— le cariche di Sindaco confederale, di Sindaco di Federazione di categoria o di organismo simile e di Sindaco di Unione Provinciale;

— la carica di Sindaco e quella di membro di organi deliberanti centrali o periferici della Organizzazione;

— la carica di proboviro confederale e quella di proboviro delle Organizzazioni categoriali o territoriali;

— la carica di proboviro e quella di membro di organi deliberanti della Confederazione.

Art. 63

Chi viene eletto a cariche sindacali fra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro quindici giorni dalla elezione alle cariche successive.

In caso di inadempienza, il Segretario dell'Unione o della Federazione segnala il caso alla Segreteria Confederale, la quale, prevì gli accertamenti del caso, invita l'interessato ad optare e, ove a ciò egli non provveda, lo dichiara decaduto dalle cariche alle quali venne eletto successivamente alla prima conferitagli.

SEZIONE III
INCOMPATIBILITA' FRA CARICHE SINDACALI
E CARICHE POLITICHE

Art. 64

Sono incompatibili con cariche esecutive nazionali sindacali le cariche di componente di organismi esecutivi nazionali di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche direttive nazionali sindacali le cariche di Segreteria nazionale o provinciale di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche esecutive provinciali sindacali di Unione le cariche di comportamento di Organismi esecutivi provinciali o nazionali di partiti o movimenti politici.

Sono incompatibili con cariche direttive provinciali Sindacali di Unione le cariche di componente di Segreteria provinciale o nazionale di partiti o movimenti politici.

Art. 65

Chi viene eletto a cariche sindacali e politiche fra loro incompatibili deve optare per una sola carica, con dichiarazione scritta da farsi entro

quindici giorni dalla elezione alle cariche successive.

In caso di inadempienza, il Segretario della Unione o della Federazione segnala il caso alla Segreteria Confederale, la quale, previ gli accertamenti del caso, invita l'interessato ad optare, e, ove a ciò egli non provveda, lo dichiara decaduto dalle cariche sindacali alle quali venne eletto

SEZIONE IV
CANDIDATURE POLITICO-AMMINISTRATIVE

Art. 66

I dirigenti investiti di cariche esecutive che intendono assumere la candidatura per mandati di natura parlamentare o amministrativa devono chiederne l'autorizzazione agli organi direttivi competenti.

La domanda scritta va rivolta alla Segreteria competente, la quale convoca in tempo utile l'organo direttivo.

La Segreteria dà immediata comunicazione all'interessato della delibera.

In caso di inadempienza dell'interessato, ne dà comunicazione alla Segreteria Confederale che dichiara la decadenza del dirigente dalle cariche esecutive ricoperte.

Art. 67

I dirigenti investiti di cariche esecutive che siano officiati ad incarichi di varia natura, non di rappresentanza sindacale, (ad esempio: aziende municipalizzate, Enti, Istituti vari ecc.) sono tenuti a darne comunicazione e ad ottenere l'autorizzazione nelle forme previste nel precedente articolo.

Art. 68

Sono competenti a dare autorizzazione:

— Il Consiglio Generale dell'Unione Provinciale per i membri della Segreteria o dell'Esecutivo dell'Unione o della Federazione Provinciale;

— il Comitato Direttivo della Federazione Nazionale per i membri della Segreteria o dell'Esecutivo della Federazione Nazionale;

— il Consiglio Generale della Confederazione per i membri della Segreteria o dell'Esecutivo Confederale.

Nel caso di concorrenza di più cariche esecutive, si ha riguardo a quella prevalente.

La competenza territoriale è quella della Unione nella quale è esercitata la carica esecutiva.

Art. 69

Le autorizzazioni per la candidatura parlamentare sono soggette a ratifica da parte del Consiglio Generale della Confederazione. In tale caso, la convocazione di cui all'art. 66 deve aver luogo entro il termine all'uopo fissato dalla Segreteria Confederale.

La Segreteria competente dà immediata comunicazione della delibera alla Segreteria Confederale. La Segreteria Confederale convoca il Consiglio Generale per la ratifica dell'autorizzazione alla candidatura e dà immediata conoscenza all'interessato della delibera.

SEZIONE V

RAPPRESENTANZE SINDACALI

Art. 70

I rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale sono designati dagli organi esecutivi.

In caso di rappresentanza di natura intercategoriale o interprovinciale la competenza è degli organi confederali.

In caso di rappresentanza di natura categoria-

le, ferma restando la competenza dell'organo di categoria a designare, la segnalazione agli Enti è fatta dalla Confederazione.

Art. 71

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alle Segreterie designanti circa l'attività svolta; ricevono dalle stesse le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria designante al Comitato Esecutivo.

FINANZA (Artt. 31, 32 Statuto)

Art. 72

Il contributo confederale è raccolto per mezzo della tessera.

L'entità del contributo, che si identifica nel costo della tessera, è fissata periodicamente dal Consiglio Generale.

La Confederazione ha facoltà di devolvere parte del contributo alle Unioni Provinciali e parte alla Cassa Confederale di Solidarietà.

Art. 73

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna Organizzazione aderente o dipendente stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento della adesione del lavoratore alla Organizzazione sindacale ed è obbligatoria per tutti gli aderenti a qualsiasi categoria professionale appartengano.

Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio generale.

La distribuzione delle tessere viene effettuata per mezzo delle Unioni Sindacali Provinciali.

La tessera, per essere valida, deve essere completata, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Le operazioni di tesseramento sono autonome da quelle di raccolta dei contributi sindacali di pertinenza delle organizzazioni provinciali.

Art. 74

Alla raccolta del contributo confederale può essere abbinata, a richiesta delle Federazioni Nazionali, quella del contributo categorie.

La raccolta è disposta dal Consiglio generale della Confederazione, su indicazione delle Organizzazioni di categoria.

La raccolta del contributo categoriale, se richiesto, viene effettuata con la cessione dell'emblema di categoria di cui all'art. 73.

Art. 75

La Cassa Confederale di solidarietà ha lo scopo di sostenere le casse delle singole associazioni aderenti che si trovino in condizioni di necessità finanziarie.

Alla Cassa Confederale di Solidarietà affluiscono: le somme derivanti dalla devoluzione fat-

ta dalla Confederazione a norma del comma 3° dell'art. 72; le contribuzioni che possono essere disposte da Organizzazioni aderenti; i proventi di sottoscrizioni, lasciti o donazioni disposti da Enti o privati a favore dell'Organizzazione, ecc.

La Cassa Confederale di solidarietà è amministrata dalla Segreteria Confederale.

PATRIMONIO
(Artt. 33, 34, 35, 36 Statuto)

Art. 76

I beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio della Confederazione devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.

Dei beni, di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni Nazionali e delle Unioni Provinciali consecratari dei beni medesimi.

Art. 77

La Confederazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari dai rappresentanti legali delle medesime, succedutisi nel tempo.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente e solidalmente con le Organizzazioni medesime, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, per le obbligazioni da essi fatte assumere dalle Organizzazioni che rappresentano.

I rappresentanti legali delle Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono personalmente nei confronti delle Organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni di qualsiasi specie causati da loro azioni od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.

Le Organizzazioni categoriali e territoriali o le persone che le rappresentano non possono, per qualsiasi titolo o causa, e in ispecie per il fatto della loro adesione o della dipendenza dalla Confederazione, chiedere di essere sollevate dalla stessa per le obbligazioni assunte verso chiunque.

Art. 78

Le Organizzazioni categoriali e territoriali sono tenute a far conoscere alla Confederazione, con la presentazione dei loro bilanci preventivi e consuntivi, i loro effettivi e l'ammontare dei contributi raccolti.

La elaborazione dei bilanci deve essere fatta

in conformità alle norme che vengono diramate dalla Confederazione.

La Confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso il suo servizio ispettivo, controlli od ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni categoriali territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con comunicazione scritta dal Segretario Generale o dal Segretario Generale Aggiunto. Delle ispezioni deve essere redatto di volta in volta regolare verbale.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto Confederale.

ADEGUAMENTI STATUTARI (Artt. 7, 41 Statuto)

Art. 79

Le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali devono attenersi alle norme contenute nello Statuto Confederale e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti: le norme contrastanti sono nulle.

Art. 80

Le Federazioni Nazionali di categoria o organismi similari e le Unioni Sindacali Provinciali debbono informare la Segreteria Confederale di tutte le modifiche apportate al loro Statuto.

La Segreteria Confederale, fatti gli accertamenti del caso, trasmette gli atti, con le proprie osservazioni, al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo delibera in merito.

La Segreteria comunica alla Federazione o Unione interessata le decisioni del Comitato Esecutivo, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 81

Il Consiglio Generale delibera in merito alla convalida, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Contro le deliberazioni del Comitato Esecutivo è ammesso ricorso al Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data stessa.

Il ricorso va rivolto in forma scritta alla Segreteria Confederale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Archivio storico CISL